



Comune di FAGNANO OLONA
Provincia di VARESE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F

Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28.03.2007

Modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 28.04.2016

Modificato con deliberazione consiliare n. 114 del 29.11.2017

Modificato con deliberazione consiliare n. 100 del 20.12.2018

Modificato con deliberazione consiliare n. 108 del 18.12.2023

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE

ART. 3 - DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE

ART. 4 – PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

ART. 5 – RINVIO DINAMICO

ART. 6 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota e della soglia di esenzione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune di Fagnano Olona stabilisce in 0,8 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, il Comune di Fagnano Olona stabilisce, con riferimento alla compartecipazione di cui al comma 1, una soglia di esenzione per i redditi non superiori a **€ 12.500,00** annui.

Art. 3

Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune dopo l'emanazione del decreto attuativo del ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

Art. 5

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, nonché le relative modifiche, entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno dell'approvazione, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.